

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1962. — *Presidenza
del Presidente TUPINI.*

Interviene il Ministro dell'industria e commercio Colombo.

IN SEDE REFERENTE. — Il senatore Nencioni, in apertura di seduta, osserva pregiudizialmente che il provvedimento non rispetta il disposto dell'articolo 43 della Costituzione. Ad avviso dell'oratore ciò avviene per i seguenti ordini di motivi; in primo luogo la Costituzione, nella citata norma, prevede che il trasferimento allo Stato delle imprese debba avvenire con legge formale, mentre nel disegno di legge in questione detto trasferimento avviene con decreto; in secondo luogo la Costituzione prescrive che il passaggio allo Stato debba avvenire ai fini di utilità generale, mentre non sembra che ricorrano nel provvedimento le oggettive condizioni dell'utilità generale; in terzo luogo, sempre ad avviso dell'oratore, esiste anche una violazione del principio — di rilevanza costituzionale dello indennizzo ed è prevista, infine, l'espropriazione di beni, che non rientrano in quelli elencati all'articolo 1 del provvedimento — che è affidata alla facoltà discrezionale dell'Ente. Infatti — sempre in violazione all'articolo 43 della Costituzione — si preve-

de in detto articolo il trapasso di tutto il complesso aziendale, compresi beni non strettamente afferenti alla produzione dell'energia elettrica. Questi ultimi sarebbero poi, a facoltà dell'Ente, restituiti ai proprietari, il che conferma — ribadisce l'oratore — che almeno in un primo tempo essi sono effettivamente passati allo Stato.

Il senatore Nencioni aggiunge che il disegno di legge viola anche l'articolo 81 della Costituzione per due motivi: anzitutto manca la copertura delle spese iniziali e necessarie per l'E.N.E.L., che pur non essendo previste nel provvedimento, deve tuttavia prevedersi che saranno inevitabilmente affrontate. Inoltre, prosegue l'oratore, l'applicazione dell'articolo 8 del provvedimento comporterà una diminuzione di entrate, in quanto fra l'altro non è neppure menzionata la riscossione dell'I.G.E.

Il senatore Nencioni conclude ponendo in rilievo come, a suo avviso, il disegno di legge in esame contrasti pienamente con le norme dei Trattati di Roma.

Sulle pregiudiziali di incostituzionalità prendono quindi la parola: il senatore Terracini che si esprime in senso contrario, osservando che potranno essere discusse in sede di esame degli articoli; il senatore D'Albora, il quale dichiarandosi favorevole alle pregiudiziali di incostituzionalità, chiede che sia portato a conoscenza della Commissione l'avviso espresso alla Camera dal mi-

nistro Trabucchi sulla rispondenza di talune norme del provvedimento all'articolo 81 della Costituzione; ed infine il senatore Battaglia che nel sostenere le eccezioni di incostituzionalità afferma la necessità che esse siano discusse immediatamente.

Dopo che il senatore Amigoni ha osservato che delle questioni poste dai senatori Nencioni, D'Albora e Battaglia si potrà discutere in un secondo tempo, prende la parola il ministro Colombo che respinge le tesi di incostituzionalità del provvedimento per violazione dell'articolo 43 della Costituzione (il quale, osserva il Ministro, fa specifica menzione non solo dei servizi pubblici essenziali, come indiscutibilmente è da considerare la produzione e la distribuzione della energia elettrica, ma anche delle fonti di energia); il Ministro rileva quindi che lo strumento del decreto con cui si dovrebbe provvedere al trasferimento delle singole aziende allo Stato, è da considerare nella prassi giuridica ed amministrativa, confermata peraltro dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato. Per le questioni inerenti all'articolo 81 della Costituzione il Ministro osserva che di esse si potrà riparlare in sede di discussione degli articoli. Sulla questione della corrispondenza del provvedimento alla legislazione del Mercato comune il Ministro fa osservare che non esiste allo stato degli atti alcun ricorso formale nei confronti del provvedimento, attualmente all'esame del Parlamento italiano; aggiunge che in una recente seduta del Consiglio dei Ministri della C.E.C.A. è stato posto il problema del rapporto giuridico tra la natura della proprietà delle fonti di energia e la legislazione della Comunità: tale problema è stato risolto positivamente, nel senso della compatibilità; e la risoluzione è consacrata in un documento, di cui è stata data conoscenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'Alta autorità.

Il Presidente Tupini, dopo aver fatto il punto della discussione mette ai voti le pregiudiziali di incostituzionalità del provvedimento, le quali non sono approvate dalla Commissione.

La Commissione inizia quindi l'esame del disegno di legge: « *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie*

elettriche (2189) già approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il relatore, senatore Amigoni, il quale rileva che il disegno di legge è l'espressione della volontà politica, dei partiti che sostengono il Governo, di raggiungere determinati fini con determinati mezzi; osserva che durante la discussione del provvedimento alla Camera i Gruppi parlamentari, espressione di quei partiti, nonchè il Gruppo comunista, hanno approvato il provvedimento.

Tuttavia, prosegue il relatore, in relazione alle diverse ideologie, i vari Gruppi hanno espresso differenti motivazioni del loro voto favorevole; e fra gli stessi Gruppi sono emerse delle riserve che, tuttavia, non hanno incrinato la compattezza nelle votazioni.

Ora, rileva il senatore Amigoni, diversi Gruppi parlamentari del Senato hanno già espresso il loro parere in argomento; altri, compreso quello democristiano, lo esprimeranno fra pochi giorni, essendo già convocati a questo scopo; se per un elementare riguardo ai componenti di queste formazioni politiche non è possibile anticiparne le deliberazioni, sembra tuttavia, all'oratore, che non esistano difficoltà per l'inizio della discussione generale da parte della Commissione.

Il relatore si ripromette quindi di riferire all'assemblea sulla base di uno studio approfondito del disegno di legge, affinché ci si possa render conto se siano necessari perfezionamenti o modifiche, oppure se esso possa essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

È necessario, dichiara infine l'oratore, tener presente che il tempo che si può dedicare all'indagine di cui sopra, se deve essere sufficiente per consentire deliberazioni con piena conoscenza di causa, è opportuno tuttavia che sia ridotto al minimo possibile sia perchè gli operatori economici siano messi in condizione di superare al più presto l'attuale situazione d'incertezza, che è certamente di ostacolo ad una seria attività imprenditoriale, sia perchè nel disegno di legge sono poste scadenze che non sembra opportuno trascurare.

L'oratore conclude affermando che la discussione generale dovrebbe essere contenuta — per quanto possibile — in modo da de-

dicare maggior tempo alla considerazione delle particolari osservazioni che ciascun Commissario riterrà opportuno di esprimere. Il Presidente Tupini riassume quindi il contenuto della discussione e della relazione e il seguito dell'esame è rinviato alla seduta che si terrà giovedì 11 alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1384).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) (2098).

2. Delega legislativa al Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della pubblica Amministrazione (2091).

3. Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste (821-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. CARELLI. — Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 962, in materia di eleggibilità a Consiglieri provinciali e comunali degli amministratori degli E.C.A. e di Istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza (1754).

5. Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato (2162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

7. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

8. Norme sui passaporti (1164).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche (1485).

2. Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2019).

3. BOCCASSI. — Perdita e ricostituzione della pensione statale (176).

4. Deputati RAFFAELLI e SANTI e deputato QUINTIERI. — Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SANSONE e PICARDI. — Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale degli Organi dell'alimentazione inquadrate con legge 6 marzo 1958, n. 199 (1979).

6. Deputato COLITTO e deputati ERMINI e DI MARIA. — Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Istituzione di un'indennità di rappresentanza per i direttori generali e qualifiche equiparate o superiori (1896).

8. Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (2177).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (2152).

2. Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SCOTTI ed altri. — Abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre, 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1464-Urgenza).

2. RODA ed altri. — Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1606).

3. Ordinamento del notariato (1939).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sul perdono giudiziale (1940).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata (1699).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957 (1922).

3. Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

4. Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato (2179).

5. Deputati SCALIA Vito ed altri e MAZZONI ed altri. — Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai (2180) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. TERRACINI ed altri. — Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo (2186).

3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo (2105) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Isti-

tuto per l'Oriente (2106) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (2107) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo (2154) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia (2160) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo - 27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria (1696-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952 (1797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 (2035) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note concluso a Roma il 10 novembre 1960 (2142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 (2143) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalla Commissione del Commonwealth per le tombe di guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961 (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961 (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960 (2147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate (2196) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

2. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962,

n. 74, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (2058).

3. Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del Comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. (2063).

4. Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza (2150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (2155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (2201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Unificazione dei tagli di carta bollata (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-*Urgenza*) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960*).

2. Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabi-

li; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

4. ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria (194).

II. Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (2213 e 2213-*bis*).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati LEONE Raffaele ed altri; MARRANGONE ed altri; PUCCI Ernesto. — Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (2171) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BERTE' ed altri e PITZALIS. — Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili (179-*B*) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuova-*

mente modificato dalla Camera dei deputati).

3. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente il compenso ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (1928).

4. Statizzazione del Museo civico di Chiusi (2054).

5. Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma (2131).

6. Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (2152).

7. Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali (2174).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica della Università di Roma e del Politecnico di Torino (2050).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Conferimento della somma di lire 300 milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (2120).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GELMINI e BARDELLINI. — Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane (1453).

2. Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (1961).

In sede referente

I. Esame preliminare dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Ricerca e applicazione dell'energia nucleare (468).

2. Impiego pacifico dell'energia nucleare (*Testo degli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge n. 940 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 1960*) (940-bis).

3. SARTORI e TURANI. — Disciplina nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle » (971).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. GELMINI ed altri. — Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (331).

2. TARTUFOLI ed altri. — Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero (2113).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 10 ottobre 1962, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARELLI e PELIZZO. — Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali (55).

2. SIBILLE. — Norme per il conferimento delle sedi delle farmacie (684).

3. CAROLI ed altri. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (925).

4. ANGELILLI. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte concernente l'ordinamento e l'esercizio delle farmacie (928).

5. SCOTTI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie per la parte che riguarda le farmacie (989).

6. TRABUCCHI. — Disposizioni in materia di esercizio della professione di farmacista e di concorsi per l'assegnazione delle farmacie (1003).

7. SAMEK LODOVICI. — Disposizioni per le farmacie interne ospedaliere e l'assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie di nuova apertura o resesi vacanti, da parte degli Istituti di cura pubblici (1034).

8. TIBALDI e GATTO. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (1046).

9. INDELLI e CRISCUOLI. — Riforma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella parte riguardante la disciplina delle farmacie (1428).

10. SCHIAVONE. — Aggiunte e modificazioni alle disposizioni del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, relative al servizio farmaceutico (1976).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*